

**ILL.MO TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO**

RICORSO EXARTT.414 E S.S.

CON:

- 1. ISTANZA CAUTELARE EX ART.669 QUATERE 700 C.P.C.;**
- 2. ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI
DELL'ART.151 C.P.C.;**

Per la docente **Mara Forgione**, nata a Salerno il 12.4.1976 e residente in Salerno alla via Dono, 8, c.f.: FRGMRA76D52H703G, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dall'**avvocato Adriana Cioffi**, c.f.: CFFDRN74H47H703H, elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella (SA), alla via Del Carmine, n.17. L'avvocato Cioffi dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di *fax* 089808272, e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it;**

- Ricorrente

CONTRO



- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** - in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al viale Trastevere 1/A;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA**, in persona del rappresentante legale p.t., via Ponte Della Maddalena, 55 Napoli;
- **UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI SALERNO**, in persona del rappresentante legale p.t., via Monticelli, 1, Fuorni (SA).

Rappresentati e difesi dalla competente Avvocatura Distrettuale di Stato presso cui *ex lege* elettivamente domiciliario, con sede in Salerno al Corso V. Emanuele, 58

– RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

dei docenti iscritti nelle **GPS II fascia** – per la provincia di SALERNO, classi di concorso **A012 - A022 A.S. 2024/25 2025/2026**

– CONTROINTERESSATI

OGGETTO:

IN VIA CAUTELARE

- **Declaratoria dell' illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal Ministero nell' attribuzione delle supplenze nella parte in cui considera rinunciatario i**



docenti che nel turno di nomina precedente non hanno ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata;

- Disapplicazione dei bollettini di nomina della provincia di Salerno nella parte in cui sono stati attribuiti incarichi nelle classi della ricorrente e correlate classi di sostegno, sulla medesima sede richiesta dalla ricorrente, ad aspiranti con punteggio inferiore alla ricorrente rimasta senza incarico al 30 giugno 2025 o annuale al 31 agosto 2025;**
- Riconoscimento del diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31.08), o in subordine al 30 giugno 2025 per la tipologia di insegnamento, presso una delle sedi indicate come preferenze nella domanda inviata a mezzo istanze allegata.**

NEL MERITO

- riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la perdita del punteggio che compromette la posizione della ricorrente in graduatoria per gli anni successivi con riconoscimento a favore del ricorrente e condanna nei confronti del Ministero al pagamento degli stipendi non percepiti per l'illegitima esclusione.**



IN VIA PRELIMINARE

La competenza è dell' intestato tribunale, avendo ottenuto una supplenza - fino al 11 dicembre c.a presso l' I.C. Vicinanza di Salerno su A022 con decorrenza dal 27.11.2024.

FATTI DI CAUSA

- La ricorrente è una docente precaria, inserita nelle GPS II FASCIA classi di concorso A022 e A012 – rispettivamente Italiano, Storia e Geografia negli istituti di II grado, discipline letterarie negli istituti di istruzione di II grado
- presentava regolare domanda per il conferimento di incarichi a tempo determinato per la provincia di Salerno, scegliendo le relative preferenze a titolo di sedi per il conferimento di incarichi;
- la ricorrente indicava le relative preferenze come da domanda allegata, che costituisce parte integrante del presente atto;
- con amara sorpresa apprendeva alla pubblicazione dei bollettini di essere stata scavalcata da candidati con punteggio inferiore. In particolare, dalla disamina del secondo bollettino, emerge l' attribuzione della supplenza, a Della Rocca Chiara punti 118 destinataria di contratto presso Scuola Media A.PIRRO SA; sempre dal secondo bollettino la ricorrente risulta essere scavalcata da PISAPIA Raffaella – punti 118 - con incarico presso I.C. Vietri Sul Mare e Rizzo Raffaella con spezzone di 10 ore a Vietri Sul Mare con punti 112. Inoltre, dal V bollettino emerge l' attribuzione



di un annuale fino al 31.08.2025 al Monterisi di Salerno all' aspirante Iannone Sonia con punti 106,5 a fronte dei 121,5 punti posseduti dalla ricorrente.

Si precisa tutte sedi indicate dalla ricorrente.

Il tutto a danno della ricorrente la quale ha punti 121,5 posizione 71ennesima in graduatoria !

Ma non solo !

Dal bollettino summenzionato e dai successivi si evince che altri candidati con punteggio inferiore, hanno ottenuto incarichi a tempo determinato, scavalcando la ricorrente;

attesa l' ingiustizia subita, perpetrata si attesa che la ricorrente allo stato non lavora mentre candidati con punteggio inferiore al suo hanno ottenuto incarichi al 30 giugno, annuale o spezzoni.

Tale condotta della P.A. appare illegittima come non potrà non valutare l' Ill.Mo Giudice adito per i seguenti motivi

IN DIRITTO:

Violazione di legge - Violazione principi di correttezza e buona fede - Ingiustizia manifesta - perdita di chances - abuso di potere - Violazione principio meritocratico - Violazione del principio di ragionevolezza - Procedura informatizzata iniqua e illogica

L'odierna ricorrente è stato escluso nella procedura di assegnazione di supplenze GPS, sebbene in turno di nomina - in posizione utile per l'attribuzione dell'incarico annuale. Ciò in quanto l'algoritmo predisposto dal Ministero, nel caso in cui i docenti



interessati – nel turno di nomina precedente - non abbiano ricevuto l'incarico per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata - ha erroneamente considerato tali docenti rinunciatari, escludendoli così anche dai successivi turni di nomina. Nel caso di specie ciò è accaduto all'odierno ricorrente, come si evince dalla documentazione agli atti, in quanto la ricorrente è stata scavalcata e poi non ripescata più.

Conseguentemente tali docenti, come l'odierno ricorrente, pur trovandosi in una migliore posizione in graduatoria rispetto agli altri candidati, sono stati arbitrariamente esclusi per l'anno scolastico in corso, con gravissime conseguenze economiche e professionali, per i medesimi.

Tale esclusione risulta palesemente illegittima.

Ma procediamo con ordine.

L'art. 12, comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale sulla Mobilità n. 88 del 2024 prevede che:

“il candidato che non esprima alcune sedi specifiche “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Dunque chi, se rientra nel turno di nomina “lavorato” dal sistema informatizzato, non ha inserito alcune sedi è stato comunque considerato



rinunciatario non potendo più ottenere per quella classe di concorso una proposta di supplenza attraverso l'algoritmo ministeriale per l'intero anno scolastico e questo, appare illegittimo per palese violazione del principio del merito e con un'interpretazione restrittiva della procedura informatizzata, considerato che alla lavorazione dei primi turni di nomina le sedi indicate dal candidato non risultano disponibili e non è possibile escluderli a priori anche per le disponibilità sopraggiunte successivamente.

Si evidenzia che la mancata possibilità di essere convocati, nemmeno in un turno di nomina successivo, sulle sedi non espresse in domanda si fonda su sedi ignote.

La normativa ministeriale (art. 12 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale e nuovo regolamento per le supplenze, D.M. n. 188 del 21 luglio 2022, art. 4 comma 8), nella parte in cui ha considerato rinunciatario colui come l'odierno ricorrente, nel presentare la domanda di inserimento/aggiornamento GPS, non potendo conoscere le disponibilità di talune sedi (rese note in ritardo), nella più totale buona fede ha ommesso di indicarle, essendo stato per ciò solo, considerato rinunciatario al conferimento dell'incarico dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina, con preclusione del diritto al rifacimento delle operazioni (anche per altra classe di concorso o tipologia di posto).

Al riguardo, la giurisprudenza di merito e amministrativa formatasi sul punto afferma, in maniera consolidata che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati:



- la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve potere svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
- la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nel caso in esame, l'odierna ricorrente è stata considerata rinunciatario per non avere indicato sedi poi disponibili - disponibilità che non poteva conoscere. Come recentemente sancito dal Tribunale del Lavoro di Lecce in composizione collegiale (giugno 2022), *“l'indicazione di talune sedi piuttosto che di altre non può assumere valore dirimente al fine di considerare come rinunciate quelle non indicate, proprio perché non conosciute a priori dagli aspiranti”*. Ergo, **la normativa che considera la rinuncia all'incarico preclusiva del diritto al rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, senza tener conto del punteggio posseduto dall'aspirante**, è ritenuta lesiva del principio meritocratico.

Ed in analogo senso l'ordinanza del Tribunale di Velletri 5211 del 7 dicembre 2022; sentenza Tribunale di Cosenza del 2 novembre 2022 e Tribunale di Cagliari del 7 dicembre 2022, sentenza del Tribunale di Salerno, dottore Magro, del 23 giugno 2023.



I giudici ribadiscono il mal funzionamento dell'algoritmo nell'assegnazione delle supplenze, che non prevede l'assegnazione delle supplenze in turni successivi di nomina ai candidati ma riparte dall'ultimo nominato con punteggio inferiore. La rinuncia ad una o più sedi non presenti nel turno di nomina al quale si partecipa non può essere una giustificazione plausibile per non avere diritto alla partecipazione alla procedura. Nella domanda si è rinunciati ad una sede, non alla procedura! Né a futuri incarichi!

Ed ancora ex multis la sentenza del 24.07.2023 del Tribunale di Salerno che ha sancito l'illegittimità del sistema informatizzato, riconoscendo il diritto della ricorrente all'attribuzione dell'incarico a tempo determinato, in sintesi le argomentazioni logico giuridiche *...i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte; viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.....omissis*

Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto



di sedi desiderate; ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.

In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili.

Tale interpretazione contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza....omissis”.

Dalla disamina di tutti i bollettini che si allegano è di palese evidenza l'attribuzione di incarichi a tempo determinato ad altri aspiranti con punteggio inferiore al ricorrente per le sedi dallo stesso espresse in domanda.

A conclusione di quanto suesposto si ricorda la nota Ministeriale 43440 del 19 luglio 2023 nonché la circolare sulle supplenze 28597 del 29 luglio 2022 dispongono “omissis ... La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure



di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022".

A parere di chi scrive è illuminante l'Ordinanza del Giudice del lavoro del Tribunale di Latina che, partendo dall'analisi del comma ottavo dell'art. 4 del D.M. 242/2021 (sotto richiamato), disposizione ripresa dall'art. 12 comma 4 del OM 112/2022, ha ritenuto che tale norma consenta di distinguere tre diverse fattispecie di rinuncia: **rinuncia alla procedura, rinuncia all'incarico e rinuncia alla sede.**

Comma 8. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente

La prima, ossia la **rinuncia alla procedura**, è quella del docente che ha omissso di presentare l'istanza telematica e che, dunque, deve considerarsi 'rinunciataro' rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S. 2021/2022 e non potrebbe ovviamente mai rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS per quell'anno.

La seconda, ossia la **rinuncia all'incarico**, è quella del docente che ricevuta una proposta di contratto a tempo determinato, si determina a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. In tal caso la condotta del docente rinunciataro si



ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata. Egli, dunque, verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

La terza figura, quella della **rinuncia alla sede**, riguarda il caso, oggetto di ricorso, del docente che ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre.

Nel caso di specie la docente, non avendo espresso tutte le sedi (ricordiamo si parla di preferenze) ha chiaramente rinunciato alla sede, non all'incarico, in quanto **un incarico in realtà non gli è mai stato assegnato**. Ciò vuol dire che il docente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, **ha semplicemente 'rifiutato' di partecipare alla procedura "per quelle sedi", ma non ha 'rinunciato' ad alcun incarico** o, quantomeno, certamente non ha ostacolato in alcun modo il funzionamento del sistema di reclutamento.

Ne consegue che per la fattispecie di **rinuncia alla sede** deve trovare applicazione il comma 9 dell'art. 4 del D.M. 242/21, ai sensi del quale "*la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)*



dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili.” Premesse tali motivazioni, il Tribunale di Latina, con **ordinanza n. 13497 del 28 dicembre 2021**, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione di attribuire alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda.

Sull'attribuzione del Bonus docenti –Carta elettronica di 500 annui

Nell'ipotesi accoglimento della pretesa azionata, si chiede all'Ill.mo Giudicante il riconoscimento anche del Bonus docenti per l'a.s.2024/25.

Com'è noto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che *“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...”*;

il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire *«i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121»*;

il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la carta può essere attribuita solo ai *“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”*;

con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che *“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni*



scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”;

l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie ...» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento”;

il decreto Salva Infrazioni entrato in vigore ad agosto 2023 riconosce il bonus Docenti anche al personale precario con contratti annuali ossia al 31 agosto, lasciando fuori dal beneficio richiesto i supplenti al termine delle attività didattiche, ossia al 30 giugno ed, ovviamente i contratti al 31 agosto antecedenti alla legge, come nel caso che ci occupa per la posizione della docente Luciano Marianna contratto al 31 agosto 2022.

Nonostante le norme contrattuali da ultimo richiamate, dapprima solo i docenti assunti a tempo indeterminato e non i docenti assunti termine hanno visto riconoscersi il diritto di percepire il bonus di € 500,00 destinato alla formazione



professionale anche se lavorano solo a tempo parziale; anche se non vengono poi confermati in ruolo perché non superano il periodo di prova; o anche se non sono impegnati, nel momento in cui beneficiano della Carta docenti, nell'attività di insegnamento, poiché utilizzati in mansioni diverse dall'attività didattica, e infine ancorché, alla scadenza del comando o del distacco fuori ruolo, non riprendano l'attività didattica; poi tale beneficio è stato esteso anche ai supplenti al 31 agosto con decorrenza dall'entrata in vigore del Decreto lasciando non solo fuori i supplenti al 30 giugno ma anche i supplenti che prima dell'entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto contratti di supplenza annuali.

Debitamente specificando al riguardo che le ricorrenti, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato di cui sopra, invece, non hanno potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»);

Si consideri

che Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, cfr: Cons. Stato, Sez. VII, n. 1842/2022;

che la CGUE, nella recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 (doc. 7) ha infine statuito che *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso*



che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;

che la Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, ... tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il Ministero il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa ... 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili 45- Secondo una giurisprudenza costante



della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- ... la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”;

che, come già sopra sottolineato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la normativa di fonte primaria disciplinante la carta elettronica non osti alla possibilità di riconoscimento diretto della carta medesima in favore dei docenti precari sulla base dei seguenti rilievi “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla



legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007... Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ch  si pu  per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), cos  colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identit  di ratio - la gi  ricordata necessit  di garantire la qualit  dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna";

che tale interpretazione conforme, la quale consente il riconoscimento del beneficio anche a favore dei docenti precari, appare confortata e compulsata dall'ordinanza della CGUE del 18 maggio 2022 nonch  dal Decreto Salva Infrazioni nella parte in cui riconosce il beneficio ai docenti con contratto al 31 agosto su posto vacante e disponibile;

che la Suprema Corte con sentenza del 27 ottobre 2023 ha riconosciuto il diritto a percepire il Bonus Docenti anche al personale precario al 30 giugno – pronuncia alla quale moltissimi Tribunali nazionali si stanno adeguando. Per completezza, com'  noto, la Suprema Corte nella sentenza n.29961 /23 ha affermato i seguenti principi



di diritto:

1. La Carta del Docente spetta anche ai titolari di un contratto fino al 30.06.; la Corte addirittura specifica come il diritto sussista indipendentemente dalla richiesta che possa aver fatto il lavoratore.
2. Il diritto alla Carta sussisterebbe a prescindere dall'avere in essere un rapporto di lavoro. Infatti, alcuni tribunali avevano negato il riconoscimento in questione in quanto il docente, al momento della pronuncia della sentenza, non era titolare di un rapporto di lavoro presso la scuola statale. Per la Suprema Corte sarà sufficiente che il docente sia inserito nelle graduatorie al fine di poter ottenere il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio.
3. Il diritto sussiste addirittura per tutto il personale che ha fatto il docente, anche se adesso svolge altra attività. Quindi, per coloro a cui sarebbe spettata l'erogazione della Carta docente, ma che attualmente sia fuori dal sistema scolastico per qualunque ragione, spetta un risarcimento pari al quantum di cui avrebbe avuto diritto se fosse ancora dipendente e dovrà essere ovviamente, accreditata dall'Amministrazione scolastica.

SULL'ISTANZA CAUTELARE:

Il fumus emerge dai fatti in narrativa.

Il periculum è grave e irreparabile, avendo ricevuto la ricorrente solo un incarico di supplenza breve (di quindici gironi con scadenza i 9 novembre) che non di certo si può paragonare agli incarichi di durata annuale, al termine delle attività didattiche, a cui come comprovato dalla documentazione agli atti la ricorrente aveva diritto.



I tempi occorrenti per un giudizio ordinario comprometterebbero le ragioni e i diritti della ricorrente , con perdita di chances (senza l' attribuzione di incarico a tempo determinato annuale e/o al termine delle attività didattiche la ricorrente non matura i 12 punti di servizio, che sono tanti e fanno la differenza in graduatoria anche per futuri incarichi).

E' noto che la tutela cautelare si appresta anche a garantire gli effetti che i tempi lunghi di un giudizio ordinario comprometterebbe. E' incontrovertibile che la prof. avesse diritto all' attribuzione della supplenza quanto meno al termine delle attività didattiche . Cosa che non è accaduto per l' illogicità del sistema. Quindi occorre che vengano adottati i provvedimenti più idonei a tutelare le sacrosanti ragioni del ricorrente!

Si ribadisce la supplenza breve conferita alla ricorrente non si può paragonare a un incarico annuale o al termine delle attività didattiche sia in termini economici sia soprattutto per la maturazione del punteggio 12 punti che allo stato la ricorrente non matura!

In ordine all'irreparabilità del danno:

Il concetto di irreparabilità ai fini della concessione della tutela cautelare atipica va inteso non con riguardo al danno che potrebbe derivare dal comportamento lesivo, ma con riguardo alla frustrazione che potrebbe ricevere la funzionalità del diritto.



L'irreparabilità consiste:

nell'ingiustizia subita, essendo stato scavalcato da altri in posizione deteriore che hanno ottenuto l'incarico o annuale o al 30 giugno 2024 e lavorano, invece il ricorrente ad oggi non ha avuto quanto spettante a titolo di supplenza annuale o al termine delle attività didattiche. La supplenza di quindici giorni ottenuta con scadenza contratto al 11 dicembre 2024 per la sua natura (breve e saltuaria) non si può paragonare ad un incarico annuale e/o al termine delle attività didattiche sia ai fini giuridici che economici;

Nel non maturare il punteggio (12 punti) ai fini giuridici;

nel non avere reddito ai fini economici (la supplenza è di solo quindici giorni, non è paragonabile ad un incarico che copre tutto l'anno scolastico)

con ovvie ripercussioni in ordine al proprio sostentamento e alla professionalità della ricorrente. E' incontrovertibile che l'attribuzione di una supplenza breve non può soddisfare professionalmente e economicamente come una supplenza fino al 31 agosto che nel caso di specie ad esempio risulta attribuita a candidata con punteggio inferiore pari a 106,5 alla ricorrente che ha 121,5 o un incarico al 30 giugno 2025 attribuito sempre a candidati con punteggio deteriore alla ricorrente, come risulta dagli allegati bollettini!



Si precisa che per l' a.s. in corso 2024/25 la ricorrente perde anche la possibilità di ottenere anche se con ricorso, la carta docente non avendo avuto un annuale o un incarico al trenta giugno!

Per tutto quanto sopra, voglia l' Il.mo giudicante, esperiti gli adempimenti di rito,

- **in via cautelare adottare ogni provvedimento più idoneo e opportuno per tutelare le ragioni dell' odierna ricorrente,**
- **Declaratoria dell'illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal Ministero nell'attribuzione delle supplenze nella parte in cui considera rinunciatario i docenti che nel turno di nomina precedente non hanno ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata;**
- **Disapplicazione dei bollettini di nomina della provincia di SALERNO nella parte in cui sono stati attribuiti incarichi nelle classi di concorso del ricorrente, sulla medesima sede richiesta dalla ricorrente, ad aspiranti con punteggio inferiore al ricorrente;**
- **Riconoscimento del diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31.08), o in subordine al 30 giugno 2024 per la tipologia di insegnamento, presso una delle sedi indicate come preferenze nella domanda inviata a mezzo istanze allegata con relativo riconoscimento del punteggio (12 punti).**
- **Riconoscimento del diritto all' attribuzione del bonus docenti in caso dia**



accoglimento della presente domanda.

NEL MERITO

- **riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la perdita del punteggio che compromette la posizione della ricorrente in graduatoria per gli anni successivi con riconoscimento a favore del ricorrente e condanna nei confronti del Ministero al pagamento degli stipendi non percepiti per l' illegittima esclusione.**
- **Nel caso in cui nelle more del presente giudizio l' odierna ricorrente stipuli contratto di supplenza breve , condannare i resistenti a corrispondere l' importo spettante a titolo di stipendio non percepito per l' incarico non avuto o al 30 giugno o al 31 agosto 2025 come risulterà in corso di causa, detraendo dall' importo spettante l' importo percepito per la supplenza breve ottenuta e cosi detraendo dal riconoscimento dei 12 punti in virtù dell' attribuzione dell' incarico al 30 giugno o al 31 agosto presso le sedi di cui alla domanda allegata del 29.07.2024 e suo propedeutico del 9 giugno 2024 rispettivamente *“informatizzazione nomine supplenze e procedura di istituzione delle graduatorie provinciali di istituto”*che si intende qui trascritta e riportata il punteggio maturato per la supplenza breve svolta.**
- **In virtù del riconoscimento dell' attribuzione di supplenza annuale o al trenta giugno 2025, si chiede all' Ill.mo Giudicante il riconoscimento anche**



del Bonus Docenti di euro 500,00 per l' a.s.2024/25;

- Con vittoria di diritti, onorari e competenze con attribuzione.

Si allegano:

ALL.001 AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO CON DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;

ALL.01 FORGIONE PROCURA ALLE LITI;

ALL.1 Domanda con la scelta delle sedi;

ALL.2 DOMANDA DEL 9.06.2024;

ALL.3 BOLLETTINI;

ALL.4 CONTRATTO DI LAVORO

ALL.5 Ordinanza Cautelare del Tribunale di Salerno n. cron.10783 del 2023;

ALL.6 Sentenza n. 1074 del 2023, Tribunale di Salerno;

ALL.7 Sentenza n. 822 del 2024 del Tribunale di Torino, sezione lavoro.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato, ma esente non superando il reddito la ricorrente.

Salerno, 9 dicembre 2024

Avvocato Adriana Cioffi

ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.



Ove si considerasse necessaria l'integrazione del contraddittorio, considerato il numero di contro interessati, essendo stata scavalcato il ricorrente negli ulteriori bollettini, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nell'apposito sito internet del M.I.U.R. <http://www.miur.gov.it/atti-di-notifica> per le classi di concorso GPSII fascia A022 e A012 e correlato sostegno.

Avv. Adriana Cioffi

